

La legge di bilancio 2025 disciplina le agevolazioni fiscali per i soci di società semplici

Cessioni di beni perfezionate

La trasformazione deve riferirsi all'atto e non alla data

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Perfezionamento delle assegnazioni e delle cessioni dei beni ai soci con l'indicazione delle somme assoggettate a imposta sostitutiva nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro RQ). Per la trasformazione in società semplice il termine del prossimo 30 settembre deve riferirsi all'atto di trasformazione e non alla data di iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese.

I commi da 31 a 37 dell'art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) hanno riproposto, per l'ennesima volta, le agevolazioni fiscali per le operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, di trasformazione in società semplice e di estromissione degli immobili strumentali dalla sfera giuridica dell'imprenditore individuale.

La disciplina richiamata ricalca, quindi, le impostazioni, di cui ai commi da 100 e seguenti dell'art. 1 della legge 197/2022, dei commi da 115 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e, per quanto applicabili, sono utilizzabili i chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle entrate (circ. 26/E/2016 e 37/E/2016, in particolare).

L'operazione deve essere perfezionata entro il 30/09/2025 e per le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni, le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro la detta data (30/09/2025) e per il rimanente 40% entro il 30/11/2025, quindi entro la chiusura dell'anno; per l'estromissione agevolata, le rate dell'imposta sostitutiva (pari al 60% e al 40%) hanno quali scadenze il 30/11/2025 e il 30/06/2026.

Nonostante la collaudata e conosciuta disciplina, rimangono ancora in piedi alcune criticità nell'applicazione pratica della disciplina agevolata,

a partire dal momento di perfezionamento della stessa.

Sul punto, infatti, secondo l'Agenzia delle entrate (circ. 26/E/2016, cap. I, Parte I, § 5 e cap. IV § 3 per l'estromissione), i benefici per le assegnazioni e le cessioni sono condizionati all'indicazione delle somme assoggettate a imposta sostitutiva nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, collocato nel quadro "RQ" e, quindi, non al versamento dell'imposta sostitutiva.

Gli eventuali omessi, ritardati o insufficienti versamenti non producono la disapplicazione dell'agevolazione ma comportano esclusivamente la mera iscrizione a ruolo dell'imposta, ferma restando la possibilità del ravvedimento operoso.

Sul tema, come alcuni autori hanno già evidenziato, è utile tenere presente una recente risposta a un interpello (risposta n. 443/2022), riferita al riallineamento dei valori civili e fiscali, secondo la quale l'omessa compilazione del quadro "RQ", con i valori assoggettati a imposta sostitutiva, può essere regolarizzata con la remissione in bonis.

Con riferimento alla trasformazione in società semplice, i requisiti sono parzialmente diversi, rispetto a quelli prescritti per l'assegnazione o la cessione agevolata, posto che possono eseguire la detta trasformazione le stesse società destinatarie dell'assegnazione o della cessione agevolata (snc, sas, srl, spa e sapa).

Diversamente da quanto previsto per l'assegnazione, scelta possibile a prescindere dall'attività svolta dalla società, la trasformazione in società semplice è possibile soltanto se quest'ultima ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni, configurandosi come società di mero godimento e gestione immobiliare.

Se, quindi, una società svolge due attività è possibile scin-

dere il ramo immobiliare apportandolo a una società beneficiaria e trasformare la stessa, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare, beneficiando delle agevolazioni o eseguendo modifiche dell'oggetto sociale destinate a rendere lo stesso compatibile con il nuovo tipo sociale (Consiglio nazionale del notariato, studio 44-2023/T § C.1.1.2).

Per le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni, i benefici spettano a condizione che esse avvengano entro il 30/09/2025 mentre per la trasformazione in società semplice non sono presenti disposizioni specifiche con la conseguenza che, in relazione al termine per l'esecuzione dell'operazione fissata, come detto, al 30/09/2025, si ritiene che valga la data dell'atto di trasformazione e non la data di iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese (dalla quale l'operazione ha effetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2500 c.c.).

Infine, con riferimento all'estromissione dell'immobile dalla ditta individuale, l'operazione deve essere eseguita entro il 31/05/2025 e, in relazione alle precisazioni dell'Agenzia delle entrate (circ. 26/E/2016 cap. IV, § 3), l'opzione avviene per comportamento concludente mediante l'esecuzione degli adempimenti legati alla contabilizzazione dell'estromissione, alternativamente, sul libro giornale, sul registro dei beni ammortizzabili o sul registro alternativo a quest'ultimo.

— © Riproduzione riservata — ■

